

**Determinazione del Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 421-14166/2019

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno”*

**COMUNE:** Rivoli

**PROPONENTE:** BF s.r.l.

***Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale***

***Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale***

**Premesso che:**

- in data 14/10/2019 la Società BF s.r.l. con sede legale in Cossato (BI) – Via Castelletto Cervo n. 7 e Partita IVA n. 0213780021 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno”*, nel Comune di Rivoli, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”*;
- sempre in data 14/10/2019 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 *“D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”*, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l'istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 89340 del 22/10/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- in data 28/10/2019 con nota prot. n. 91040 sono state richieste al proponente integrazioni documentali al fine di disporre di tutti gli elementi utili alla completa valutazione del progetto

ed alla chiusura dei procedimenti;

- le integrazioni richieste sono state trasmesse dal proponente in data 29/11/2019;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni;

**Rilevato che:**

- l'area oggetto dell'intervento si trova all'interno del cantiere edile ubicato nel Comune di Rivoli in Corso Luigi Einaudi, 80/82 (Foglio 26, Particelle 142 e 967), per un'estensione di circa 12.000 mq, oggetto di trasformazione con la realizzazione di un nuovo edificio commerciale;
- l'area oggetto dell'intervento:
  - ricade in area normativa Ic *"per attività produttive consolidate"* del vigente P.R.G.C.;
  - ricade in classe I della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica;
  - non è soggetta ad alcun vincolo territoriale ed ambientale;
  - rientra per una piccola porzione a est nella fascia di rispetto di 10 m del tratto a cielo aperto della *"Bealera di Rivoli"* e per piccole porzioni a sud e a nord in fascia di rispetto stradale;
- nell'ambito degli interventi di trasformazione dell'area la società proponente intende effettuare una campagna di attività di recupero di rifiuti derivanti dalla demolizione degli edifici presenti nell'area, ormai vetusti ed in condizioni di degrado ed abbandono, e dalla rimozione di alcune pavimentazioni e fondazioni perimetrali;
- il progetto presentato consiste dunque in una campagna mobile di recupero (operazione R5 *"riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche"* di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) dei materiali di risulta derivanti dalle operazioni di demolizione svolte nell'area;
- i lavori di demolizione, di riduzione volumetrica e di formazione dei cumuli di rifiuti da trattare sono svolti da altra impresa;
- i materiali derivanti dalle demolizioni, costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi riconducibili al codice CER 17.09.04 *"Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03"*;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (REV modello GCS 100 matricola 10304) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 4.400 mc (pari a circa 6.600 t) e che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa 25 giornate lavorative;
- il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205;
- si prevede il riutilizzo nel sito di produzione del materiale trattato previa specifica analisi analitica della conformità dello stesso alle norme ambientali di settore;

**Considerato che:**

- nel corso dell'istruttoria è pervenuta nota prot. n. 72103 del 27/11/2019 della Città di Rivoli con la quale è stata trasmessa la Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Comunale riunitosi in data 19/11/2019;
- con le integrazioni presentate in data 29/11/2019 il proponente da dato puntuale riscontro alla richiesta di integrazioni formulate dalla Cm. TO in data 28/10/2019 ed a quanto evidenziato dall'Organo Tecnico del Comune di Rivoli;
- l'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:
  - è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
  - le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
  - l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
  - l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni nella singola campagna di attività è stato autorizzato dalla Provincia di Biella, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con Determina Dirigenziale n. 1063 del 02/10/2018; il provvedimento autorizzativo sopra riportato contiene tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
  - in data 23/10/2019 il Comune di Rivoli ha rilasciato Autorizzazione (n. 26/2019) in deroga ai limiti acustici vigenti ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". l'autorizzazione è stata rilasciata in capo all'azienda che effettuerà le opere di demolizione ma contempla anche le attività di frantumazione; il proponente ha dichiarato che, se ritenuto necessario, prima dell'effettivo avvio della campagna mobile verrà presentata anche dalla Società B.F. S.r.l. medesima istanza di deroga per l'esecuzione dell'attività di frantumazione;

**Ritenuto che:**

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica e nelle integrazioni presentate nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

- la campagna di attività di recupero dovrà essere svolta conformemente alla documentazione progettuale presentata ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti;
- qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

### **Adempimenti**

- dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto;
- se per la movimentazione del frantoio mobile fosse necessario richiedere una deroga al transito per trasporto eccezionale per limiti di sagoma dovrà essere richiesta al Comune con almeno 45 giorni di anticipo sulla data del transito, presentando formale domanda al competente Ufficio Tecnico del Traffico, secondo la modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di Rivoli:  
<https://secure.comune.rivoli.to.it/jportal/sprweb/JPModulo.do?MVPG=SprProcedimentoVis&id=113&rv=1&idc=1>

### **Visti:**

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 - "D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività";
- il DMA del 5/2/98: "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come modificato e integrato dal D.M.A 5/4/2006;
- il D.M.A. n. 69 del 28/03/2018 e s.m.i., Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/7/2005, nonché le norme UNI-ISO di settore, per la qualificazione di materiali recuperati;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di "*Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno*" presentato in data 14/10/2019 dalla Società BF s.r.l. con sede legale in Cossato (BI) – Via Castelletto Cervo n. 7 e Partita IVA n. 021378002 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 dicembre 2019

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale  
*Dott. Guglielmo Filippini*